



COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA Adunanza STRAORDINARIA in PRIMA convocazione

OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
POPOLAZIONE CANINA

L'anno 2005 il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE
alle ore VENTUNO in Bondeno, nella Sala Consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di
legge al Signor Sindaco VERRI Dott. Davide ed a tutti i Consiglieri
Signori:

- | | | |
|------------------------|----------------|------------|
| 1. BONIFAZI Sergio | 11. PO | Moreno |
| 2. MARCHETTI Anna | 12. CRISTOFORI | Luciano |
| 3. COLETTI Cristina | 13. FERRON | Paolo |
| 4. MAREGA Raoul | 14. BOTTI | Alessandro |
| 5. RADOLATO Bruno | 15. VERRI | Mauro |
| 6. BOLOGNESI Daniele | 16. TREVISANI | Nedo |
| 7. BENVENUTI Valter | 17. LODI | Simone |
| 8. PADOVANI Romeo | 18. NARDINI | Giovanni |
| 9. BATTELLI Alessandro | 19. NERI | Carlo |
| 10. VINCENZI Marco | 20. ALBERGHINI | Gino |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i
Consiglieri Sigg.ri: -----

Sono altresì presenti il Vice Sindaco ALEOTTI Arnaldo e gli Assessori:
SCAPOLI A. - MESTIERI G. - BENEÀ B. - PANCALDI L. - TASSINARI P.

Assiste il Segretario Generale dott. CELESTINO TRANFAGLIA

Assume la Presidenza il Signor VINCENZI MARCO
in qualità di PRESIDENTE che, constatata la validità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento
iscritto al numero 7 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore Benea;

Interviene il Consigliere Alberghini (PRC), affermando di trovare eccessivamente alte le sanzioni di cui all'art. 3 e invece basse le sanzioni previste dall'art. 7 del regolamento. Concordano i consiglieri Nardini e Badolato per cui si sospende la seduta, si riuniscono i capigruppo che insieme all'Assessore Benea modificano le tariffe.

Il Segretario Generale ritiene legittime le modifiche apportate e sulla nuova base delle stesse si passa alla votazione.

La relazione e gli interventi vengono registrati fonograficamente e conservati nell'apposita raccolta delle sedute consiliari, a norma di regolamento;

Considerato che si ritiene indispensabile, data la molteplicità di casi legati alla disciplina della popolazione canina, adottare un Regolamento che tratti specificamente l'argomento in questione, estrapolandolo dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Inteso provvedere in merito, ricordate e valutate le disposizioni normative e regolamentari che incidono sulla materia in trattazione, fra cui:

- il Codice Civile;
- il Codice Penale;
- la Legge n. 281 del 14/08/1991;
- la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000;
- la Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27/08/2004 (G.U. 10/09/2004);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria Signora Antonella Moretti, ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo n. 267/00;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 20 oltre il Sindaco

Presenti n. 21

Votanti n. 21

Astenuti ==

Voti a favore n. 21

Voti contrari n. ==

DELIBERA

Segue delibera C.C. n. 36 in data 19/04/2005

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina della popolazione canina, contenuto nel testo di cui all'allegato "A" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di abrogare tutte le disposizioni comunali adottate in precedenza e contrastanti con il Regolamento di cui al precedente punto 1).

S0201705

CP/cp

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA POPOLAZIONE CANINA

TITOLO I - PARTE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza fra le persone e la popolazione canina e a prevenire gli inconvenienti che potrebbero nascere in ordine:
 - a) all'igiene, alla pulizia e al decoro delle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico;
 - b) all'incolumità delle persone;
 - c) al benessere della popolazione canina.
2. I proprietari, i custodi a qualsiasi titolo o gli accompagnatori di cani sono responsabili:
 - a) dei danni cagionati dai medesimi, anche in caso di loro fuga o smarrimento;
 - b) della loro salute, benessere e riproduzione.
3. I proprietari di cani, sono responsabili dell'iscrizione e delle variazioni (morte o cessione) all'anagrafe canina.

Articolo 2

Ambito di applicazione e definizione di accompagnatore

1. Le norme del presente regolamento, si applicano:
 - a) per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b) del precedente Articolo 1, sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico ovvero che, pur essendo di proprietà privata, interagiscono con le precedenti.
A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino o parco pubblico, i percorsi pedonali, ciclabili e ciclo pedonali, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso le persone;
 - b) per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del precedente articolo 1, su tutto il territorio comunale senza distinzione d'uso o di proprietà.
2. Si definisce accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina, durante il loro transito o permanenza su una delle aree di cui al precedente comma 1., lettera a).

TITOLO II – PARTE SPECIALE

CAPO I

Igiene, pulizia e decoro

Articolo 3

Deiezioni canine

1. Sulle aree di cui al precedente articolo 2, comma 1., lettera a), gli accompagnatori di cani sono obbligati:
 - a) a raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali che, avvolte in idoneo involucro, dovranno essere depositate negli appositi contenitori per rifiuti domestici;
 - b) ad avere in immediata disponibilità un sistema per la raccolta delle deiezioni solide, idoneo all'ottenimento del risultato di cui alla precedente lettera a);
 - c) a rimanere a debita distanza dai giochi per bambini, per non imbrattare l'area di pertinenza degli stessi con deiezioni solide o liquide;
2. Sono esclusi dall'osservanza del precedente comma 1. le persone non vedenti accompagnate da cani posti al loro servizio.
3. Le violazioni del presente articolo sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00, a chi viola le disposizioni del comma 1 lettera a);
 - b) da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00, a chi viola le disposizioni del comma 1 lettera b);
 - c) da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, a chi viola le disposizioni del comma 1 lettera c);

Articolo 4

Luoghi di cura, esercizi di generi alimentari, parchi e giardini pubblici

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio e/o dotati di museruola:
 - a) nei luoghi di cura e nei locali degli esercizi in cui si commerciano, somministrano, trasformano o manipolano generi alimentari, salvo che nelle aree di somministrazione situate in ambienti esterni;
 - b) nei parchi e giardini pubblici segnalati da appositi cartelli di divieto.
2. E' fatto obbligo al gestore/titolare degli esercizi sopra indicati di segnalare, in modo ben visibile, con l'apposizione di idoneo cartello all'ingresso dei locali, il divieto di introduzione cani.
3. Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo le persone non vedenti accompagnate da cani posti al loro servizio.
4. Le violazioni del presente articolo sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, a chi viola le disposizioni del comma 1 lettera a);
- b) da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, a chi viola le disposizioni del comma 1 lettera b);
- c) da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 150,00, a chi viola le disposizioni del comma 2.

Capo II Incolumità delle persone

Articolo 5 Custodia dei cani

1. Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di condurli con modalità tali da non arrecare pericolo per l'incolumità delle persone, mantenendone il controllo in ogni momento, ed in particolare devono:
 - a) tenerli al guinzaglio o munirli di idonea museruola, fatto salvo l'utilizzo di altre idonee modalità rapportate alla taglia;
 - b) tenerli al guinzaglio e dotarli di idonea museruola in luoghi affollati (Es.: fiere e mercati, manifestazioni, etc.) nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico oppure, quando i cani siano di grossa taglia o particolarmente aggressivi;
 - c) tenerli al guinzaglio "corto" nei percorsi ciclo pedonali o simili e sempre muniti di museruola, quando i cani siano di grossa taglia o particolarmente aggressivi.
2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico e adeguatamente recintati;
 - b) i cani da pastore e da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la conduzione di greggi o mandrie e per la caccia;
 - c) i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
3. Coloro che alla data di approvazione del presente regolamento risultano proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono custodire i medesimi attrezzando dette aree con la predisposizione di recinzioni o altri mezzi adeguati alla taglia dell'animale (vedi art.7 comma 1 lettera f). E' fatto salvo l'obbligo di ottenere il prescritto atto di assenso di carattere edilizio.
4. Le violazioni del presente articolo sono punite con seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00 a chi viola le disposizioni del comma 1);
 - b) da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00 a chi viola le disposizioni del comma 3).

Articolo 6 Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per determinate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27/08/2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004.

2. E' fatto obbligo agli aventi titolo al possesso o alla detenzione dei cani elencati nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 27/08/2004 di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi.
3. E' vietato acquistare, possedere o detenere i cani elencati nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 27/08/2004 per coloro che si trovano nelle condizioni descritte nell'articolo 2, comma 2, della stessa ordinanza.
4. Le violazioni al presente articolo sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, per chi viola le disposizioni di cui al comma 2;
 - b) da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 450,00, per chi viola le disposizioni di cui al comma 3.

Capo III Benessere della popolazione canina

Articolo 7 Tutela dei cani

1. E' fatto divieto:
 - a) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti dei cani, che contrastino con le vigenti disposizioni di legge;
 - b) di abbandonare i cani su tutto il territorio comunale;
 - c) di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse;
 - d) di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari nonché senza provvedere alla periodica pulizia dei luoghi;
 - e) di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali posano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto;
 - f) di tenere i cani alla catena quando questa non ha una lunghezza adeguata, onde permettere all'animale di non rimanere impigliato e di potere raggiungere il proprio riparo o il contenitore del cibo e dell'acqua;
 - g) di trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
2. Le violazioni al presente articolo sono punite, salvo che non sia diversamente stabilito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 900,00.

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 8 Condizioni particolari

1. La fuga di un cane deve essere segnalata anche a mezzo telefono, fax o posta elettronica, entro 48 ore dal momento della scomparsa del medesimo, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il proprietario è comunque tenuto alla corresponsione delle spese sostenute dal Comune per la cattura, trasporto, cure veterinarie e mantenimento dell'animale, come segue:

- a) somma fissa di € 50,00 determinata dall'attivazione delle procedure di cattura e trasporto dell'animale;
 - b) somma variabile corrispondente all'entità delle cure veterinarie prestate ed al periodo di mantenimento dell'animale
2. La Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove gli animali sono custoditi e redige relazione periodica relativa ai sopralluoghi medesimi.
 3. Le violazioni al primo periodo del comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Articolo 9 **Norma di rinvio**

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26/06/2003.
2. L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato regolamento è individuata nel Dirigente del Settore Tecnico.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
4. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/08/1991, dalla L. R. n. 27 del 07/04/2000, dalla L.R. n. 5 del 17/02/2005, dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 pubblicata sulla G.U. del 10/09/2004, dal Codice Civile e dal Codice Penale.

segue delibera C.C. n° 36 in data 19/4/2005

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. CELESTINO TRANFAGLIA

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addi **22 APR. 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to TRANFAGLIA CELESTINO

ANNOTAZIONI:

Copia conforme all'originale
Esistente presso questo Ufficio
Bondeno, addi **22 APR. 2005**



Il Funzionario incaricato dal SINDACO

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE **23 MAG. 2005**

Visti gli atti: la presente deliberazione viene inviata agli Uffici con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze.

Addi **23 MAG. 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Celestino Tranfaglia

Si invia copia agli Uffici:

Segreteria
 Tecnico Patrimonio
 Contratti
 Istruzione

Ragioneria
 Tecnico Impianti
 Polizia Municipale
 Servizi Sociali

Tributi
 Tecnico Urbanistica
 SS.DD.
 Personale

Addi

UFFICIO SEGRETERIA
L'ADDETTO